



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 792

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 06.03.2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 22/02/2026: ASD POLISPORTIVA BISSUOLA - PETRARCA C5

Reclamo proposto da: Polisportiva Bissuola

Il Giudice Sportivo;

-esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA avverso l'esito della gara A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA/PETRARCA C5 disputata in data 22/02/2026 nel Campionato Nazionale Serie U19 Maschile rileva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore ROCCO DAVIDE, nato il 27/11/2010, in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisto dell'attestato di maturità agonistica previsto dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Con le memorie difensive depositate nei termini la società resistente chiedeva il rigetto del ricorso deducendo che il calciatore in questione aveva richiesto ed ottenuto dalla Divisione Calcio a Cinque la prevista autorizzazione a partecipare a gare fino alla data del 09/09/2026.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque risulta che il predetto calciatore, ancora quindicenne, alla data dell'effettuazione della gara era regolarmente in possesso dell'attestato di maturità agonistica avendo ottenuto dalla medesima Divisione l'autorizzazione prevista dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale N. 370 in data 12/12/2025 e per tale motivo aveva pieno titolo a prendere parte all'incontro in questione.

Si precisa a tale proposito che l'articolo 4 comma 3 del CGS dispone "Obbligatorietà delle disposizioni generali 3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione."

Considerato che pertanto la ricorrente ha formulato i propri addebiti in maniera assolutamente temeraria in quanto ha ommesso di verificare



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



precedentemente al deposito del ricorso i comunicati ufficiali pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque dalla cui lettura avrebbe chiaramente appreso che il calciatore in questione aveva ottenuto l'autorizzazione richiesta prima della disputa dell'incontro in questione.

Deve quindi escludersi la sussistenza di buona fede da parte della ricorrente dalla società, atteso che questo stato soggettivo implica l'errore sulla liceità del fatto non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza ed è quindi incompatibile con l'errore, causato da colpa per mancanza di impegno e attenzione nel compimento degli adempimenti doverosi richiesti dalle norme federali; ne discende che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, la società deve rispondere delle conseguenze negative del proprio comportamento negligente. (cfr. F.I.G.C. - CORTE FEDERALE D'APPELLO - Sezioni Unite - 2024/2025 - Decisione n. 0031/CFA pubblicata il 16 Settembre 2024).

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U.734 del 26/02/2026 decide:

- 1) di respingere il ricorso
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA / PETRARCA C5 0-1;
- 3) di addebitare la tassa di reclamo alla ricorrente;
- 4) di condannare la A.S.D. POLISPORTIVA BISSUOLA al pagamento delle spese in favore della Società PETRARCA C5, per un importo pari ad euro 500,00, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S.;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 06/03/2026.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia